



## L'infortunio e il Datore di lavoro

### Datore di lavoro

#### **Gli obblighi in caso di infortunio sul lavoro**

Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965). Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente. Il datore di lavoro che invia all'Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall'obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all'autorità di pubblica sicurezza. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 54 del Testo unico 1124/1965, l'Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli **infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni**. Per gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari hanno comunque l'obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di infortunio" (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.) secondo le indicazioni fornite nella sezione Attività > Prevenzione e sicurezza > Promozione e cultura della prevenzione > Comunicazione di infortunio.

#### **Settore artigianato**

Il titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana deve provvedere all'inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio (art. 203, comma 1, Testo unico 1124/1965) nel caso sia occorso un infortunio ad un lavoratore dipendente del settore. Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell'azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RES)





ritiene assolto con l'invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

**Settore agricoltura** Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (art. 25 del decreto legislativo 38/2000 e art. 1, comma 7, decreto ministeriale del 29 maggio 2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

## Settore navigazione

Per gli infortuni occorsi agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima il comandante/datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53, primo comma, Testo unico 1124/1965). In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il comandante/datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, secondo comma, Testo unico 1124/1965.). Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il comandante/datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art.53, terzo comma, Testo unico 1124/1965.). Se l'infortunio si verifica durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio nel caso in cui esista certificazione medica con prognosi superiore a tre giorni redatta durante la navigazione dal medico di bordo. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni, nel modulo di denuncia devono essere riportati, in caso di sbarco, i dati del luogo e della data dello sbarco. Il datore di lavoro che invia all'Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall'obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all'autorità portuale o consolare competente. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 54 del Testo unico 1124/1965, l'Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli **infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.**



## Sanzioni

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge 251/1982). In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, Testo unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni). Se l'infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, comma 8, e 2, decreto ministeriale del 29 maggio 2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all'indennità di temporanea per i giorni antecedenti l'inoltro della denuncia.

- [Infortunio sul lavoro](#)

Modalità e normativa di riferimento per la comunicazione.

- [Comunicazione di infortunio](#)
- [D.p.r. 1124/1965](#)
- [L. 251/1982](#)
- [D. lgs. 38/2000](#)
- [D.M. 29 maggio 2001](#)
- [D.lgs. 151/2015](#)

## Denuncia di infortunio

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica per:

- i lavoratori dell'industria, dell'artigianato, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni titolari di rapporto assicurativo con l'Inail;
- i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali e studenti delle scuole pubbliche, assicurati con la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato";
- i lavoratori del settore agricoltura.





Il servizio non è ancora attivo per gli infortuni occorsi a:

- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali;
- lavoratori occasionali di tipo accessorio di datori di lavoro privati cittadini.

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail 54/2004).

## Settore navigazione

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il comandante o in caso di suo impedimento l'armatore/datore di lavoro, nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima, soggetti all'obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, Testo unico 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione. I datori di lavoro del settore marittimo sono gli armatori (art. 265 codice della navigazione) e gli altri soggetti titolari del rapporto di lavoro con i lavoratori imbarcati (es. concessionario dei servizi di bordo). La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica. La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 /2004). Se l'infortunio si verifica durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio nel caso in cui esista certificazione medica con prognosi superiore a tre giorni redatta durante la navigazione dal medico di bordo. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni, nella denuncia devono essere riportati, in caso di sbarco, i dati del luogo e della data dello sbarco.

L'armatore/datore di lavoro è obbligato a comunicare alla competente sede dell'Inail la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato nei trenta giorni precedenti lo sbarco. L'obbligo non sussiste nel caso di retribuzioni convenzionali (art. 32, Testo unico 1124/1965).

## In caso di infortunio sul lavoro con prognosi di almeno un giorno

Per gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno comunque l'obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di infortunio" (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.). Nel caso in cui la prognosi oggetto di "Comunicazione di infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni, i datori di lavoro con soggetti assicurati all'Inail (gestioni Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari,



hanno l'obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la "Denuncia/comunicazione d'infortunio", ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per semplificare tale adempimento, è possibile, dal menu dell'applicativo "Comunicazione di infortunio", accedere alla funzione "Comunicazioni inviate", ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all'invio della "Denuncia/comunicazione d'infortunio".

- [Denuncia infortunio](#)
- [Denuncia infortunio](#)

Moduli e modelli specifici di sezione.

- [Sedi](#)

Supporto alla ricerca di sedi competenti, uffici territoriali e patronati.

- [Comunicazione di infortunio](#)

- [Circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016](#)

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965.

- [Circolare INAIL n. 34 del 27 giugno 2013](#)

Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione.

- [Circolare n. 54 del 24 agosto 2004](#)

Denuncia di infortunio e di malattia professionale. Modifica dei criteri di individuazione della Sede competente.

- [D.p.r. 1124/1965](#)
- [D.lgs. 151/2015](#)

## Gestione per conto dello Stato

In forza del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, che rientrano nelle previsioni normative degli articoli 1 e 4 del Testo unico 1124/1965, sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con lo speciale sistema della "gestione per conto dello Stato" attuato presso l'Inail.



Lo speciale sistema si applica altresì ai **medici** esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive che prestano la loro attività alle dipendenze dello Stato come docenti e assistenti universitari, ai medici addetti alle cliniche universitarie, ecc.. Non sono soggetti alla gestione per conto dello Stato i **dipendenti statali** rientranti nel campo di applicazione del titolo II del Testo unico (agricoltura), per i quali è previsto il pagamento dei contributi tramite Inps. Nei Servizi online è disponibile una sezione dedicata alle Pubbliche amministrazioni in gestione per conto dello Stato.

Tramite la funzione "Gestione utenti e profili" è possibile effettuare l'autenticazione degli utenti abilitati a effettuare l'**invio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio**.

- [Denuncia di infortunio](#)
- [Cooperazione applicativa](#)

La cooperazione applicativa consente alle amministrazioni di collaborare tra di loro scambiandosi dati ed integrando processi.

Istruzioni per la profilazione

- [Attivazione delle modalità di invio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio da parte delle Pubbliche amministrazioni in gestione per conto dello Stato](#)

Nota alle Pubbliche Amministrazioni (.doc - 140 kb)

- [PA in Gestione Conto Stato](#)

Aggiornato al 15 novembre 2016 (.pdf - 352 kb)

- [Template raccolta dati per inserimento massivo](#)

(.xls - 109 kb)

- [Manuale utente per l'utilizzo del servizio Gestione utenti e profili Gruppo Pa in gestione conto Stato](#)

(.doc - 8,3 mb)

- [Manuale utente per l'utilizzo del servizio Strutture Pa in gestione conto Stato](#)

(.doc - 1,6 mb)

